

**REGOLAMENTO (CE) N. 1023/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 18 maggio 1999

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 283 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 283 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese;
- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento francese indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1999.

2131/93, per la rivendita sul mercato interno di 283 000 t di granturco da esso detenuto.

*Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 26 maggio 1999.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 giugno 1999.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento francese:

Office national interprofessionnel des céréales,  
21, avenue Bosquet,

F-75341 Paris Cedex 07

(Telex: OFICE 20 04 90 F/OFIDM 20 36 62 F; telefax:  
(33) 144 18 20 80).*Articolo 3*

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.<sup>(4)</sup> GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.